



NOTA INFORMATIVA 8/2026

Nuovo iperammortamento beni strumentali 2026–2028 – Sintesi operativa

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto una nuova maggiorazione del costo dei beni strumentali (nuovo “iperammortamento”) per investimenti effettuati dal **1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**.

1. Beni agevolabili

Sono agevolabili gli **investimenti in beni strumentali nuovi**:

- **beni materiali** (macchinari, impianti, attrezzature, anche per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili),
- **beni immateriali** (software, sistemi e piattaforme),

purché:

siano **compresi negli elenchi** di cui agli **allegati IV e V** alla L. 199/2025,

- siano destinati a **strutture produttive ubicate in Italia**,
- risultino **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (per i beni “4.0”).

2. Requisiti soggettivi

Possono fruire dell’agevolazione:

soggetti titolari di reddito d’impresa (no lavoro autonomo, quindi), residenti o con stabile organizzazione in Italia,

- che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

3. Misura del vantaggio fiscale

La norma prevede una **maggiorazione del costo di acquisizione** del bene, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, con aliquote progressive per scaglioni d’investimento:

- **+180%** per investimenti fino a **2,5 milioni di euro**;
- **+100%** per la quota eccedente **2,5 milioni** e fino a **10 milioni di euro**;
- **+50%** per la quota eccedente **10 milioni** e fino a **20 milioni di euro**.

La maggiorazione si traduce in un **incremento delle quote di ammortamento deducibili** (o dei canoni di leasing) per l’intera vita utile del bene.

4. Adempimenti iniziali e periodici verso il GSE

Per accedere al beneficio, l’impresa deve:

- trasmettere, **in via telematica**, tramite apposita **piattaforma del GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.**, specifiche **comunicazioni e certificazioni** sugli investimenti agevolabili;
- utilizzare i **modelli standardizzati** predisposti dal GSE;
- rispettare gli eventuali **obblighi di aggiornamento periodico** (es. stato di avanzamento, mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione), secondo le modalità che saranno dettagliate nei provvedimenti attuativi e nelle istruzioni del GSE.

5. Integrazione, interconnessione e perizia asseverata

Per i beni inclusi negli allegati IV e V (beni “4.0”) è richiesto che:

- il bene sia **integrato e interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- tale condizione sia **oggettivamente verificabile** tramite: perizia tecnica asseverata rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, oppure attestato di conformità rilasciato da ente di certificazione accreditato,
- la documentazione tecnica e informatica di supporto venga **conservata** per eventuali controlli.

L’agevolazione decorre dal periodo d’imposta in cui il bene è:

1. **entrato in funzione**, e
2. **interconnesso** al sistema aziendale (per i beni per i quali l’interconnessione è richiesta).

6. Compatibilità con altre agevolazioni

Il nuovo iperammortamento è **cumulabile** con altri incentivi, nazionali o europei, a condizione che:

- le altre misure **non finanzino le medesime quote di costo** dell’investimento;
- la **somma dei benefici** non superi **il costo complessivamente sostenuto** per il bene.

È quindi necessario verificare, caso per caso, la ripartizione dei costi tra i diversi strumenti agevolativi.

7. Cessione o trasferimento del bene agevolato

Se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, il bene viene:

- **ceduto a titolo oneroso** (vendita), oppure
- **trasferito** a strutture produttive ubicate all’estero,

non si perde automaticamente il diritto alle **quote residue** di agevolazione, **a condizione che**:

- nello **stesso periodo d’imposta** del realizzo/trasferimento il bene sia **sostituito** con un **bene materiale strumentale nuovo** avente **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**, anch’esso agevolabile e, ove richiesto, interconnesso.

In assenza di sostituzione conforme, si applicano i normali meccanismi di **recupero del beneficio** indebitamente fruito, con le relative sanzioni e interessi secondo la disciplina generale.

8. Esempio pratico – Acquisto bene da euro 10.000

Si ipotizza:

- acquisto nel 2026 di un **bene agevolabile** del costo di **€ 10.000**, rientrante nello scaglione fino a 2,5 milioni;
- aliquota IRES pari al 24%.

a) Maggiorazione del costo

- Costo storico bene: **€ 10.000**
- Maggiorazione 180%: **€ 18.000** ($10.000 \times 1,8$)
- **Base ammortizzabile fiscale complessiva: € 28.000** ($10.000 + 18.000$)

b) Effetto fiscale complessivo (IRES)

Voce	Importo (€)
Ammortamento su costo storico (10.000)	10.000
Maggiorazione deducibile (iperammortamento)	18.000
Totale deducibile ai fini IRES	28.000
Aliquota IRES ipotizzata	24%
Risparmio d'imposta complessivo	6.720

Confronto con l'assenza di agevolazione:

- senza iperammortamento, deducibilità limitata a **€ 10.000**, con risparmio IRES pari a **€ 2.400** ($10.000 \times 24\%$);
- con il nuovo iperammortamento, il risparmio IRES complessivo sale a **€ 6.720**, pari al 24% di **€ 28.000**.

L'**vantaggio fiscale aggiuntivo** riconducibile alla maggiorazione è quindi pari a:

- **€ 6.720 (con agevolazione) – € 2.400 (senza agevolazione) = € 4.320.**

Le quote di deduzione (sia su costo storico sia su maggiorazione) si spalmano lungo la **vita utile fiscale** del bene secondo i coefficienti di ammortamento applicabili.

Analisi dettagliata

La L. 199/2025 configura la misura come **maggiorazione extracontabile del costo** dei beni strumentali nuovi, da ripartire in quote di ammortamento deducibili, secondo una struttura a **scaglioni progressivi** (180%, 100%, 50%) applicata per fasce di investimento complessivo, fino a un limite massimo di **20 milioni di euro** di investimenti agevolabili per periodo d'imposta. La fruizione è condizionata alla natura di **soggetto titolare di reddito d'impresa**, alla **localizzazione in Italia** delle strutture produttive e all'aderenza dei beni agli

elenchi tecnici allegati alla legge, con particolare riferimento ai beni aventi caratteristiche “4.0” (Allegati IV e V).

La disciplina affida al **GSE** un ruolo centrale di monitoraggio, tracciamento e controllo degli investimenti, mediante una **piattaforma telematica** su cui trasmettere **comunicazioni preventive e consuntive** e la relativa documentazione certificativa. In linea con le precedenti misure Industria 4.0, è richiesta l'**interconnessione** dei beni al sistema aziendale o alla rete di fornitura per poter considerare integrale la spettanza del beneficio, da attestare tramite **perizia asseverata** o attestato di conformità.

La norma disciplina espressamente la **cumulabilità** del beneficio con altre misure agevolative riferite ai medesimi investimenti (contributi, crediti d'imposta, finanziamenti agevolati), ponendo il duplice limite del **divieto di copertura delle medesime quote di costo** e del **divieto di superare il 100% del costo complessivo del bene**.

Quanto alla **cessione o delocalizzazione del bene**, si adotta un approccio di salvaguardia condizionata del beneficio: la cessione o il trasferimento all'estero, in sé, non determinano l'automatica revoca delle quote di maggiorazione già fruite, purché il contribuente provveda a effettuare, nel medesimo periodo d'imposta, un **investimento sostitutivo** in un bene nuovo con **caratteristiche tecnologiche almeno equivalenti**, mantenendo così **continuità funzionale e tecnologica** dell'investimento agevolato. In difetto, la disciplina generale sull'indebita fruizione comporta il recupero delle eccedenze dedotte, con le relative sanzioni e interessi.

L'esempio numerico su un bene da € 10.000 mostra il meccanismo: l'applicazione della maggiorazione del 180% genera un incremento della base ammortizzabile a € 28.000, con un **risparmio d'imposta complessivo di € 6.720** (a fronte dei € 2.400 che si avrebbero senza agevolazione), quindi con un **vantaggio netto aggiuntivo di € 4.320** distribuito lungo il periodo di ammortamento.

IMPLICAZIONI PRATICHE

- Deve essere effettuata una **mappatura dei beni** programmati in acquisto nel triennio 2026–2028, verificando la loro inclusione negli allegati IV e V alla L. 199/2025.
- Devono essere predisposti i **flussi informativi e documentali** verso la piattaforma GSE, in coerenza con le scadenze e i modelli che saranno definiti.
- È necessario programmare con anticipo gli **interventi di integrazione e interconnessione** dei beni ai sistemi aziendali, nonché il rilascio della **perizia asseverata** o attestazione equivalente.
- Devono essere valutate, per ciascun investimento, le **interazioni con altri incentivi** (contributi, crediti d'imposta, bandi), assicurando il rispetto dei limiti di cumulabilità e della non sovracopertura dei costi.

- In caso di futura **alienazione o trasferimento all'estero** dei beni agevolati, devono essere pianificati gli eventuali **investimenti sostitutivi**, da realizzare entro il medesimo periodo d'imposta, per evitare il recupero del beneficio.

CONCLUSIONI

Il nuovo iperammortamento 2026–2028 rappresenta un incentivo fiscale di elevata intensità per gli investimenti in beni strumentali nuovi, in particolare per i beni tecnologicamente avanzati e interconnessi. La misura consente una significativa **maggiorazione del costo ammortizzabile** (fino al +180% per gli investimenti di importo contenuto) e un corrispondente **risparmio d'imposta**, subordinati tuttavia al rispetto di precisi **requisiti tecnici, adempimenti verso il GSE**, obblighi di **interconnessione** e regole di **cumulabilità e sostituzione dei beni** in caso di cessione o delocalizzazione. L'esempio sul bene da € 10.000 evidenzia un incremento sostanziale del beneficio rispetto al regime ordinario, rendendo lo strumento particolarmente attrattivo per i programmi di investimento nel triennio 2026–2028.

DETTAGLIO FONTI

Legge 30 dicembre 2025 n. 199, art. 1 commi 427-436 (Legge di Bilancio 2026)

Cordiali saluti

F. Cignolini